

# LE LITI ESECUTIVE

---


*La difesa del contribuente in sede di riscossione fra falsi miti ed elementi concreti*



**BCFM - Società tra Avvocati - S.r.l.**  
Viale Majno n. 28  
20129 - Milano



# LO SCHEMA DELLA RISCOSSIONE



## COSA INTENDIAMO PER LITI ESECUTIVE?

Liti esecutive o liti da riscossione sono le liti intentate dal contribuente nei confronti di un atto della riscossione di cui vuole contestare la legittimità:

- per **vizi propri**, ossia difetti intrinseci dell'atto o delle procedure di notificazione dello stesso
- per **vizi derivati**, ossia difetti che attengono ad atti prodromici, **se invocabili quali vizi dell'atto impugnato** (es. pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento consente l'impugnazione anche di quest'ultima, ma pignoramento preceduto da cartella non motivata e non impugnata no!)

Questo tipo di liti hanno una natura eterogenea, strettamente legata alla natura del credito erariale che l'agente della riscossione intende azionare

**AVV. ALBERTO MICHELIS**  
Patrocinante in Cassazione

La giurisdizione nelle liti esecutive

**CHI E' IL MIO GIUDICE?**



**BCFM Legal - Società tra Avvocati - S.r.l.**  
Viale Majno n. 28  
20129 - Milano



## QUALE GIUDICE PER LE LITI ESECUTIVE?

**Di regola occorre guardare al “giudice naturale” del credito oggetto di esecuzione**

- **Imposte/Tasse > commissione tributaria**
- **Sanzioni Amministrative Tributarie > commissione tributaria**
- **Contributi INPS/INAIL > giudice del lavoro**
- **Sanzioni CDS > Giudice di Pace**
- **Spese di Giustizia > Tribunale**
- **Sanzioni Amministrative (non tributarie) > TAR/Tribunale/Giudice di Pace**

Nel caso in cui il “giudice naturale” della pretesa sia al Giudice Ordinario non si pongono particolari problemi: le liti esecutive vengono ricondotte ad ordinarie opposizioni all’esecuzione (615 cpc) o opposizioni agli atti esecutivi (617 c.p.c.)

**OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE:** contesto l’esistenza (attuale) del credito che si intende far valere con l’esecuzione.

> posso formulare l’opposizione davanti al G.E. senza limiti di tempo, sino a che in sede di esecuzione forzata non siano ordinate le vendite

**OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI:** contesto la regolarità formale del titolo esecutivo o dell’atto di precetto, ovvero di altri atti o l’irregolare sequenza procedimentale della procedura esecutiva (es. pignoramento non preceduto da atto di precetto)

> devo proporla entro **20 giorni** dall’atto che ritengo viziato!

**Quando il giudice “naturale” della pretesa impositiva è il giudice tributario, la situazione si complica...**

**Entrano infatti in gioco tre diverse disposizioni:**

- **art. 2, co.1, D. Lgs. 546/92:** *“Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*

- **art. 19 D.Lgs. 546/92 ultimo periodo:** *“La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”*

- **ART. 57 DPR 602/1973 Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (Modificata da D. Lgs. 46/1999).** *“Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.*

Tale ultima disposizione è tuttavia stata dichiarata **incostituzionale** dalla **Sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale**.

Sono pertanto **ammesse**:

- A. opposizioni all'esecuzione (615 c.p.c.) in cui si contesta la pignorabilità di un bene
- B. opposizioni agli atti esecutivi (617 c.p.c.) in cui si contesta la regolarità formale dell'atto di pignoramento
- C. opposizioni all'esecuzione (615 c.p.c.) in cui si contesta l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica del titolo esecutivo (es. prescrizione successiva ad atto impositivo o cartella)
- D. opposizioni agli atti esecutivi (617 c.p.c.) in cui si contesta la regolarità formale o la validità della notifica del titolo esecutivo;
- E. Opposizioni all'esecuzione (615 c.p.c.) in cui si contesta l'avvenuta prescrizione/decadenza del credito per mancata notificazione del titolo esecutivo

***Si, ma chi è il Giudice?***



## **Nei casi A e B la risposta sembrerebbe agevole: il Giudice dell'esecuzione.**

In entrambi i casi, infatti, l'opposizione attiene ad un fatto che non ha nulla a che vedere con la formazione della pretesa impositiva e che attiene la fase esecutiva del pignoramento.

## **Nel caso C) la risposta dovrebbe essere analoga: il Giudice dell'esecuzione**

si tratta infatti di valutare se un credito tributario, regolarmente formato e notificato in un titolo esecutivo, si sia poi prescritto per inerzia dell'agente della riscossione successiva alla notifica (es. una cartella esattoriale contenente sole sanzioni rimasta "giacente" per oltre cinque anni dalla notifica senza atti interruttivi)

Nel caso **D) per contro, appartiene al Giudice Tributario**, perché la contestazione della regolarità formale (se ancora in termini) e dei vizi di notifica del titolo esecutivo sono certamente di competenza del GT, in quanto si risolvono in un'impugnazione del titolo esecutivo (es. cartella di pagamento)

Tale ricostruzione segue il ragionamento della Sentenza Corte Costituzionale n. 114/2018 in cui *discrimen* tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria, viene, in sostanza così determinato

- se il fatto estintivo è venuto in rilievo prima della notifica della cartella, dello stesso deve occuparsi il **GT**;
- se il fatto estintivo è venuto in rilievo dopo la notifica della cartella, dello stesso deve occuparsi il GO, poiché – senza dubbio – nei casi esemplificati la relativa deduzione prescinde del tutto dall'esame dei profili concernenti la notifica della cartella.

Più difficile stabilire la giurisdizione quando **per eccepire il fatto estintivo, il debitore debba in qualche modo assumere come rilevante la mancanza, l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento (caso E)**

## La soluzione di **SSUU n. 8465 del 15/03/2022**

Alla **Giurisdizione tributaria** spetta ogni questione in cui si reagisce di fronte ad un atto esecutivo, **adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria** che si assumono **verificati** e, dunque, rilevanti sul piano normativo, **fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento**, se validamente avvenute, **o fino al momento dell'atto esecutivo**, **qualora la notifica sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo**, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verifica del fatto dedotto).

Alla **Giurisdizione ordinaria** spetta la **cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo, come tale**, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), **nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata *in executivis* successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione o successivi** - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della notifica - **all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione** (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).



**AVV. ALBERTO MICHELIS**  
Patrocinante in Cassazione

La legittimazione passiva nelle liti esecutive

## **CONTRO CHI DEVO AGIRE?**



**BCFM Legal - Società tra Avvocati - S.r.l.**  
Viale Majno n. 28  
20129 - Milano

